Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Direttiva concernente il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (CBRQP)

Versione 1.0 del 29.01.2025

Processo di elaborazione

Versione	Attività / organo / ecc.	Data
Bozza	Elaborazione in seno al comitato ristretto (CR); invio da parte dell'UFAG ai Cantoni	01.05.2024
Bozza (del 01.05.2024)	Invio da parte dell'UFAG ai membri della Piattaforma nazionale sulla biodiversità nell'agricoltura	16.05.2024
Bozza (del 01.05.2024)	Workshop nel quadro della Piattaforma nazionale sulla biodiversità nell'agricoltura	06.06.2024
Bozza (del 01.05.2024)	1° workshop con i Cantoni	18.06.2024
Direttiva V 0.9	Elaborazione nel CR sulla base delle osservazioni scritte dei Cantoni, input orali nel quadro del 1° workshop sulla direttiva e della Piattaforma nazionale sulla biodiversità nell'agricoltura (del 06.06.2024)	Fino al 18.7. / 22.7.
Direttiva V 0.9	Invio ai Cantoni con la richiesta di registrare i commenti nella versione cloud (termine per i commenti: 7.8.2024)	24.07.2024
Direttiva V 0.9	Discussione dei punti critici ed elaborazione di approcci per compromessi nel quadro del 2° workshop sulla direttiva	22.08.2024
Direttiva V 0.95	Elaborazione a cura dell'UFAG unitamente al CR	18.11.2024
Direttiva V 0.95	Input del servizio giuridico dell'UFAG	19.11.2024
Direttiva V 0.95	Discussione nel CR; proposte del CR al comitato di progetto (CP)	22.11.2024
Direttiva V 0.97 per il CP (del 28.11.2024)	Revisione a cura del team di progetto	22.11.2024
Direttiva V 0.97	Input del servizio giuridico dell'UFAG	26. e 28.11.2024
Direttiva V 0.97	Discussione e decisioni del CP	28.11.2024
Direttiva V 1.0	Elaborazione a cura dell'UFAG	11.12.2024
Direttiva V 1.0	Informazione preliminare online concernente la direttiva	13.12.2024
Direttiva V 1.0	Adeguamenti redazionali	28.01.2025
Direttiva V 1.0	Approvazione da parte del CP	29.01.2025

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna
https://www.blw.admin.ch/

Contesto

BLW-D-E8DA3401/379

Nell'ambito dell'attuazione della PA22+ due tipi di contributi separati, ovvero il contributo per l'interconnessione e il contributo per la qualità del paesaggio, sono stati accorpati nel nuovo contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (CBRQP) allo scopo di ridurre il dispendio amministrativo e allo stesso tempo di sfruttare sinergie per migliorare l'efficienza e l'efficacia del nuovo strumento.

La presente direttiva contiene precisazioni essenziali concernenti l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), segnatamente gli articoli 78, 79 e 80 OPD che disciplinano il CBRQP, e stabilisce le condizioni quadro per l'elaborazione di progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (PBRQP). È strutturata secondo le fasi dei PBRQP «avvio», «elaborazione», «attuazione» e «valutazione» e mira a semplificare l'elaborazione delle bozze di progetto e delle domande nonché a garantire la parità di trattamento dei Cantoni nel processo di elaborazione dei PBRQP. Le precisazioni sono rivolte ai servizi cantonali competenti. La direttiva è stata elaborata durante vari workshop da un team di progetto dell'UFAG in collaborazione con un comitato ristretto (CR) nel quale erano rappresentati la CDPNP, la COSAC e l'UFAM nonché nel quadro di un processo di co-creazione al quale hanno contribuito i rappresentanti di ogni Cantone.

1. Avvio

Obiettivo della fase di avvio: si effettuano i preparativi in modo da poter elaborare un progetto.

1.1. Definizione del comprensorio del progetto attraverso i suoi limiti

I limiti del comprensorio del progetto coincidono preferibilmente con quelli di unità territoriali naturali ben delimitate e chiaramente identificabili o di regioni biogeografiche. Il comprensorio può essere definito anche sulla base di unità amministrative o corrispondere a delimitazioni già utilizzate (p.es. il precedente comprensorio per la qualità del paesaggio (comprensorio QP)).

La Confederazione non fissa una dimensione massima del comprensorio del progetto. Se opportuno e ben giustificato, il Cantone può presentare un'unica domanda riguardante l'intero territorio cantonale, indicando:

- in che modo garantisce che a livello regionale all'interno del comprensorio del progetto possano essere conseguiti gli obiettivi o attuate le misure previste;
- in che modo garantisce un coordinamento intercantonale per le superfici aziendali extracantonali.

1.2. Designazione della persona di riferimento

Il Cantone designa il servizio competente per il progetto e la rispettiva persona di riferimento (dati di contatto e nome).

1.3. Organizzazione del progetto

Occorre illustrare in che modo i servizi cantonali responsabili in materia di biodiversità regionale e qualità del paesaggio (agricoltura, natura, foreste, paesaggio) vengono coinvolti in modo appropriato ed efficace durante tutte le fasi del progetto sulla base delle loro competenze tecniche.

(Forma di presentazione: grafico, tabella o simile, più spiegazioni testuali su ruoli e competenze)

2. Fase di elaborazione

Obiettivo della fase di elaborazione: il Cantone elabora il progetto in collaborazione con le cerchie interessate.

2.1. Coinvolgimento delle cerchie interessate (cfr. art. 80 cpv. 1 OPD)

Il servizio responsabile è tenuto a coinvolgere gli attori interessati dei settori dell'agricoltura, della biodiversità e del paesaggio. Il coinvolgimento di altri attori, ad esempio dei settori della pianificazione territoriale, delle attività ricreative, del turismo, eccetera, è facoltativo.

2.2. Breve caratterizzazione del comprensorio del progetto

- Vengono descritti brevemente i valori della biodiversità e del paesaggio nel comprensorio del progetto (le descrizioni dettagliate sono fornite al punto 2.3).
- Questa breve descrizione include la superficie agricola utile (cfr. art. 14 OTerm), la superficie aziendale (cfr. art. 13 OTerm) e la superficie d'estivazione (cfr. art. 24 OTerm), nonché spazi limitrofi rilevanti.

2.3 Sintesi dei contenuti essenziali delle analisi della situazione attuale esistenti e degli obiettivi cantonali in materia di biodiversità e paesaggio (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a, b e d OPD)

Occorre allestire una sintesi dei contenuti essenziali della documentazione esistente.

- Qualità del paesaggio: le conclusioni delle analisi esistenti e i contenuti elaborati per i progetti per la qualità del paesaggio (p.es. le unità paesaggistiche definite a suo tempo) vanno valutati tenendo conto delle concezioni del paesaggio cantonali e di eventuali obiettivi cantonali e, all'occorrenza, devono essere aggiornati. Un aggiornamento è necessario se le concezioni del paesaggio contengono informazioni che non figurano ancora nelle analisi di quelli che prima dell'accorpamento erano i progetti per la qualità del paesaggio. Esiste una descrizione della diffusione dei paesaggi che si distinguono per il loro carattere straordinario.
- Biodiversità regionale: le conclusioni delle analisi esistenti per i progetti di interconnessione vanno aggiornate tenendo conto delle basi tecniche cantonali esistenti, compresi gli obiettivi cantonali in materia di biodiversità (p.es. secondo la strategia cantonale sulla biodiversità); occorre illustrare la diffusione di specie bersaglio e specie faro rilevanti conformemente agli Obiettivi ambientali per l'agricoltura (OAA) nonché i rispettivi potenziali. A tal fine si raccomanda ai Cantoni di tenere presente la pianificazione dell'infrastruttura ecologica.
- Entrambi i temi: si raccomanda ai Cantoni di tener conto degli obiettivi 6.A-6.C della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS).

Oltre alla documentazione già menzionata occorre tenere in considerazione i piani direttori cantonali e altri fondamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT).

È elencata la documentazione utilizzata. Se disponibili, indicare i link.

2.4 Sinergie trasversali

- Viene illustrato se e in che misura tra biodiversità e qualità del paesaggio nonché rispetto a ulteriori temi rilevanti esistono sinergie, potenziali di sinergia, conflitti o potenziali di conflitto e se vi sono eventuali doppi finanziamenti.
- Il Cantone mostra in che modo sfrutta le sinergie, riduce i potenziali di conflitto ed evita doppi finanziamenti.
- Soprattutto nello sfruttamento di sinergie e nella riduzione dei potenziali di conflitto va garantita l'armonizzazione con i programmi d'agglomerato e con il piano direttore cantonale nell'ottica di uno sviluppo territoriale coerente.

2.5 Appurare la necessità d'intervento e definire gli obiettivi del progetto (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a, b e d OPD)

- Sulla base delle analisi della situazione attuale esistenti e degli obiettivi cantonali (cfr. il punto 2.3) nonché di ulteriori considerazioni (cfr. il punto 2.4) occorre appurare la necessità d'intervento.
- Una volta appurata la necessità d'intervento e tenendo conto dei mezzi a disposizione, vanno definiti gli obiettivi del progetto.
    - Occorre spiegare quali aspetti del carattere paesaggistico regionale vengono potenziati e quali paesaggi che si distinguono per il loro carattere straordinario (IFP, paesaggi palustri, paesaggi protetti a livello cantonale) vengono particolarmente promossi.
    - Occorre illustrare in che misura la biodiversità regionale è promossa dal profilo qualitativo e quantitativo.
    - Per la biodiversità regionale vanno indicate specie faro e bersaglio rilevanti. Per alcune specie ben precise occorre definire obiettivi qualitativi (p.es. conservazione o promozione). Questi fungono da base per scegliere e definire le misure da attuare. Le specie bersaglio sono specie minacciate, per le quali il comprensorio del progetto

assume una valenza particolare. Le specie faro sono specie che sono o erano caratteristiche del comprensorio del progetto.

2.6 Indicatori e valori di riferimento nei settori biodiversità regionale e qualità del paesaggio (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a e b OPD)

- Per gli obiettivi del progetto definiti al punto 2.5 nei settori biodiversità regionale e qualità del paesaggio vengono definiti indicatori. Sulla base di tali indicatori, laddove possibile vengono fissati valori di riferimento quantitativi.
- La qualità del paesaggio non è quantificabile, ragion per cui gli obiettivi del progetto nel settore paesaggio sono quantificati in base alle unità da attuare (numero, superficie, lunghezza) per ogni misura.
- Sulla base dell'indicatore «Quota di superfici ecologicamente pregiate rispetto alla superficie agricola utile (SAU)» (cfr. all. 6.4) viene fissato il valore di riferimento per la biodiversità (obiettivi quantitativi concernenti le superfici conformemente all'art. 79 cpv. 1 lett. b OPD).
- All'interno del comprensorio del progetto vengono specificati i valori di riferimento per le zone agricole o le unità paesaggistiche nonché per altre unità territoriali rilevanti ai fini della promozione della biodiversità.

2.7 Gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi di importanza nazionale e regionale (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. e OPD)

- Si illustra in che modo il Cantone provvede affinché i gestori che partecipano al progetto garantiscano una gestione conforme agli obiettivi di protezione di tutte le superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali secondo gli articoli 18*a* e 18*b* della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), comprese le loro zone tampone.
- La garanzia a livello cantonale può essere precisata sulla base della prassi esecutiva cantonale.

2.8 Pacchetto di misure e principi per la gestione del budget

- Pacchetto di misure
  - Il pacchetto di misure proposto per il settore biodiversità regionale è impostato verso il conseguimento degli obiettivi del progetto e il raggiungimento dei valori di riferimento nonché in funzione delle specie bersaglio e faro definite per il progetto. Il pacchetto di misure proposto per il settore qualità del paesaggio è impostato verso il conseguimento degli obiettivi del progetto in questo ambito tematico e fornisce particolari incentivi per i paesaggi che si distinguono per il loro carattere straordinario.
  - Le misure scelte sono armonizzate con le altre misure di promozione della Confederazione, per esempio con quelle in virtù della LAgr e della LPN. Non possono risultare pagamenti doppi.
- Principi per la gestione del budget
  - Occorre spiegare in che modo, sulla base degli obiettivi del progetto, il Cantone gestisce il limitato importo complessivo a disposizione del progetto, ovvero quali meccanismi sono applicati per la gestione della quantità delle misure o come è amministrato il budget complessivo in vista del conseguimento degli obiettivi del progetto (p.es. limitare la quantità delle misure sulla base della lunghezza massima, della superficie o del numero oppure applicare aliquote di contributo ridotte).
  - Occorre garantire che per tutta la durata del progetto siano disponibili mezzi finanziari per la realizzazione di elementi supplementari e di misure di valorizzazione.

2.8.1 Scelta delle misure dell'elenco federale

- Vengono scelte le misure federali utili per il conseguimento degli obiettivi del progetto (cfr. all. 6.3).
- Si illustrano quali misure sono disponibili per i gestori in quali settori parziali, indicando altresì il contributo che esse forniscono per conseguire gli obiettivi (zero effetti di trascinamento senza addizionalità[1]).

2.8.2 Esigenze relative alle misure regionali

- I Cantoni definiscono misure regionali adeguate alle condizioni locali ed efficaci per conseguire gli obiettivi del progetto (cfr. all. 6.2 per il modello). Si applica la stessa esigenza in materia di effetti di trascinamento come per le misure federali.
- Per ogni misura regionale occorre definire:
    - il contributo da essa fornito per il conseguimento degli obiettivi;
    - in quali settori parziali può essere attuata;
    - cosa comprende la misura e quali esigenze/prescrizioni devono essere adempiute;
    - quale aliquota di contributo è prevista (incl. eventuali graduazioni in funzione delle zone agricole, compresa la regione d'estivazione (REst)); l'aliquota di contributo è stabilita in base al costo e al valore della misura (cfr. art. 79 cpv. 1. lett. c OPD);
    - i punti di controllo.
- Nel quadro del processo di autorizzazione dei PBRQP la Confederazione può fissare aliquote di contributo più basse per le misure regionali, se le aliquote di contributo previste non tengono sufficientemente conto del costo e del valore della misura.
- Le superfici e gli elementi non notificati come SPB possono ricevere contributi se sono importanti per la caratterizzazione del paesaggio o per la biodiversità regionale e se vengono attuate misure di valorizzazione/preservazione/cura ben definite.
- Sono possibili anche procedure o contributi orientati ai risultati.

La Confederazione valuta le misure regionali proposte dai Cantoni in base ai seguenti criteri:

- effetto positivo (sulla biodiversità regionale e/o sulla qualità del paesaggio);
- contributo al conseguimento degli obiettivi del progetto;
- basso dispendio amministrativo per l'azienda;
- adeguatezza dell'aliquota di contributo;
- controllabilità;
- nessun doppio finanziamento con altre possibilità di finanziamento (in virtù della LAgr e della LPN);
- nessun effetto di trascinamento senza addizionalità[2].

[1] Per **effetto di trascinamento** si intende una sovvenzione o quella parte di una sovvenzione che i beneficiari ricevono **senza dover far fronte a un dispendio o a costi supplementari. Addizionalità** significa che un'attività (p.es. le misure per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio) viene svolta soltanto perché è versata una sovvenzione, la quale assicura che i costi correlati all'attività siano completamente coperti.
In generale vi è un effetto di trascinamento se una misura verrebbe attuata anche se non fosse prevista una sovvenzione, ovvero nel caso in cui viene generato un reddito senza alcun beneficio aggiuntivo. L'effetto di trascinamento è considerato inefficiente dal punto di vista economico.
Visti gli obiettivi del CBRQP, l'aspetto dell'addizionalità deve essere relativizzato. Di conseguenza, può verificarsi una mancanza di addizionalità nell'effetto di trascinamento se la misura mira ad aumentare la varietà del paesaggio. Se, invece, l'obiettivo è la **preservazione** delle qualità del paesaggio, ad esempio **preservando elementi paesaggistici specifici**, gli effetti di trascinamento e l'addizionalità possono coincidere. In questo caso, l'«addizionalità» dell'effetto deriva dal fatto che senza i contributi, il dispendio iniziale potrebbe essere considerato troppo elevato e la misura verrebbe abbandonata. In questo caso, ci sarebbe una perdita di qualità del paesaggio. Dunque, l'addizionalità consiste nella garanzia a lungo termine di un'attività che non esisterebbe se non vi fosse una sovvenzione. (Fonte: adeguata sulla base di Buser, B. et al. (2024). Evaluation Landschaftsqualitätsbeiträge, Zurigo.)
[2] Se esiste il rischio di effetti di trascinamento senza addizionalità, esso viene ridotto applicando meccanismi di limitazione della quantità delle misure (cfr. «Principi per la gestione del budget») e scegliendo opportunamente l'aliquota di contributo.

2.9 Opportunità e rischi nonché attività per ridurre i rischi

- Sono illustrati brevemente i fattori che possono influire positivamente (opportunità) e negativamente (rischi) sul progetto. Vanno spiegate le attività intraprese per ridurre i rischi identificati.
- Esempi di rischi: scelta frequente di misure con scarso impatto; gran numero di misure disponibili (misure dell'elenco federale sommate a quelle regionali) da un lato e scelta soltanto di un ristretto numero di queste misure dall'altro.

2.10 Criteri di entrata

- I Cantoni possono definire criteri di entrata a livello di singole aziende.
- I criteri di entrata a livello di singole aziende sono motivati e spiegati.

3. Attuazione

Obiettivo della fase di attuazione: si attua il progetto applicando le misure scelte. Il Cantone sostiene l'attuazione.

3.1 Consulenza (cfr. art. 79 cpv. 2 OPD; all. 8 n. 2.9a.4 OPD)

- Per i gestori che ricevono contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio sussiste un obbligo di consulenza. Deve avvenire una consulenza qualificata sui temi biodiversità regionale e qualità del paesaggio.
- Il Cantone illustra in che modo avviene la consulenza da parte di consulenti qualificati al più tardi nel 4° anno dopo la notifica.
- In linea di principio la consulenza deve avvenire a livello di singola azienda. Sono possibili forme di consulenza equivalenti, come ad esempio la consulenza in piccoli gruppi. Per le forme di consulenza che non avvengono a livello di singola azienda il Cantone spiega come garantisce che siano equivalenti a una consulenza a livello di singola azienda. Nel processo di autorizzazione l'aspetto dell'equivalenza viene esaminato sulla base di criteri come, ad esempio, attuazione sul campo, attuazione presso uno o più gestori, dimensioni del gruppo idonee alle caratteristiche del campo, trattamento di vari temi specifici, entrata nel merito degli obiettivi aziendali di tutti i gestori partecipanti.
- Il Cantone spiega in che modo attua la consulenza con persone qualificate. Una persona è qualificata se
  - ha concluso una formazione professionale o continua oppure dimostra (p.es. con autodichiarazioni) di essere competente in tutti i seguenti settori: biodiversità, agricoltura, qualità del paesaggio e consulenza (p.es. motivazione, gestione dei conflitti).

3.2 Gestione del progetto (incl. assicurazione della qualità), accompagnamento e supporto del Cantone ai gestori per favorire il conseguimento degli obiettivi (cfr. art. 80 cpv. 5 OPD)

- Il Cantone descrive in che modo garantisce accompagnamento e supporto ai gestori. L'attività di supporto, insieme a quella di consulenza, contribuisce all'attuazione efficace delle misure e quindi al conseguimento degli obiettivi del progetto. Si spiega quale ruolo svolgono eventuali enti regionali e/o offerenti privati.
- Il Cantone illustra sotto quale forma e con quale frequenza verifica lo stato di avanzamento del progetto e, in particolare, il conseguimento dei rispettivi obiettivi (cfr. il punto 2.5), indicando altresì i provvedimenti che adotta se il conseguimento degli obiettivi è compromesso.

3.3 Riduzioni (cfr. art. 105 cpv. 1 in combinato disposto con l'all. 8 n. 2.9a OPD)

- Il Cantone illustra in che modo stabilisce le riduzioni nel quadro delle convenzioni riferite al progetto con i gestori conformemente all'allegato 8 n. 2.9a OPD.
- Il Cantone garantisce che all'atto della notifica delle misure che intendono attuare i gestori siano informati sulle riduzioni in caso di mancato adempimento delle condizioni, indicando altresì in che modo vengono informati.

3.4 Comunicazione e relazioni pubbliche

La popolazione nel comprensorio del progetto è informata in maniera adeguata sul progetto in corso (p.es. volantini, articoli nella stampa locale, social media, informazioni durante un evento). Il Cantone spiega brevemente come attua questa comunicazione o come viene attuata da terzi.

4. Valutazione

Obiettivo della valutazione: si valuta il progetto verso la fine della sua durata ed eventuali necessità di adattamento sono prese in considerazione per un progetto successivo.

4.1 Valutazione e progetto successivo (cfr. art. 80 cpv. 7 OPD)

- Il Cantone stila un rapporto di valutazione in cui spiega se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti o meno.
    - Nel settore della biodiversità ciò avviene in particolare sulla base della verifica dei valori di riferimento in relazione agli indicatori definiti.
    - Nel settore della qualità del paesaggio ciò avviene in particolare sulla base della verifica del raggiungimento dei valori di riferimento in relazione all'attuazione delle unità (numero, superficie in ha, metri) per misura.
- Il Cantone riflette sull'efficacia della consulenza fornita nel quadro del progetto e riassume i risultati di questa riflessione nel rapporto di valutazione.
- Se viene proposto un progetto successivo, il Cantone trae le debite conclusioni dai risultati della valutazione e definisce eventuali necessità di adeguamento in vista di un miglior conseguimento degli obiettivi. La necessità d'intervento e gli obiettivi del progetto (cfr. il punto 2.5) vanno adeguati a eventuali principi tecnici e obiettivi generali nuovi o aggiornati (cfr. il punto 2.3).

Nell'ultimo anno della durata del progetto, il Cantone presenta all'UFAG, entro il 30 giugno, il rapporto di valutazione. Un'eventuale domanda per un progetto successivo va presentata contemporaneamente al rapporto di valutazione.

5. Procedura

5.1 Presentazione della domanda e processo di autorizzazione presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (cfr. art. 80 cpv. 2-4 OPD)

- Entro il 31 ottobre dell'anno precedente la presentazione della domanda va inoltrata all'UFAG la bozza del progetto (incl. catalogo delle misure).
- Per valutare la bozza del progetto e dare un riscontro al Cantone l'UFAG impiega circa 4 mesi.
- Entro il 30 giugno dell'anno precedente il previsto avvio del progetto va inoltrata all'UFAG la rispettiva domanda.

Dopo un'eventuale integrazione della domanda da parte del Cantone, l'UFAG impiega circa 3 mesi per emettere una decisione (e fissare eventuali condizioni).

Esempio: se si prevede di iniziare il progetto nel 2028, è necessario presentare all'UFAG una bozza del progetto entro il 31 ottobre 2026 e la rispettiva domanda entro il 30 giugno 2027.

L’esame delle bozze dei progetti avviene in maniera scaglionata, un progetto dopo l’altro, a partire da metà/fine agosto 2026. Pertanto, i Cantoni che avranno presentato le loro bozze prima del termine ultimo possibile saranno i primi a ricevere una risposta. Lo stesso vale per l’esame delle domande. La prima data possibile per l’inoltro delle domande è metà aprile 2027.

L’UFAG esamina le bozze dei progetti e le rispettive domande dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

5.2 Prescrizioni sul volume della domanda

Il fascicolo comprendente la bozza del progetto e la domanda consta al massimo di 35 pagine (più gli allegati).

6. Allegati

6.1 Abbreviazioni

BRQP: biodiversità regionale e qualità del paesaggio
CBRQP: contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio
CDPNP: Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio
COSAC: Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali
CP: comitato di progetto
CPS: Concezione Paesaggio svizzero
CR: comitato ristretto
IE: infrastruttura ecologica
IFP: Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali
LAgr: legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura; RS 910.1
LPN: legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451
LPT: legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; RS 700
OAA: Obiettivi ambientali per l'agricoltura
OPD: ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti; RS 910.12
OTerm: ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola; RS 910.91
PA: Politica agricola
PBRQP: progetto concernente la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio
PER: prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
REst: regione d'estivazione
SAU: superficie agricola utile
SPB: superficie per la promozione della biodiversità
UFAG: Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM: Ufficio federale dell'ambiente

6.2 Modello Excel per la presentazione di misure regionali alla Confederazione

segue (2° trim. 2025)

6.3 Elenco delle misure federali / catalogo delle misure federali

segue (2° trim. 2025)

6.4 Definizione di superfici ecologicamente pregiate

Sono considerate ecologicamente pregiate le superfici per la promozione della biodiversità (SPB) e le altre superfici sulla SAU e nella regione d'estivazione riportate di seguito.

SPB del livello qualitativo I
a. Maggese fiorito
b. Maggese da rotazione
c. Striscia su superficie coltiva
d. Fasce di colture estensive in campicoltura.
e. Terreni da strame
f. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi (con bordo inerbito)

SPB del livello qualitativo II
a. Prati sfruttati in modo estensivo
b. Prati sfruttati in modo poco intensivo
c. Pascoli e pascoli boschivi sfruttati in modo estensivo
d. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
e. Vigneti con biodiversità naturale

Altre superfici
a. Strisce pluriennali per organismi utili conformemente all'OPD
b. Superfici in inventari nazionali o regionali dei biotopi ai sensi degli articoli 18*a* e 18*b* LPN (nonché le loro zone tampone, se delimitate) con convenzioni per la protezione della natura nonché altre superfici con una convenzione per la protezione della natura.
c. Superfici nell'ambito di aree tematiche conformemente alla pianificazione tecnica Infrastruttura ecologica E con misure «biodiversità regionale»
d. Altri tipi di superficie computabili nel 7 o nel 3,5 per cento di SPB conformemente alla PER (ovvero il tipo di SPB 16 computabile fino al 2027)